REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio territoriale di Cagliari

BANDO-DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONE DI TERRENO CON KAMO IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. _____ DEL _____ - N. GARA 3445786

PARTE I: OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Art. 2 Durata dell'appalto

Art. 3 Articoli della prestazione

***

PARTE II: NORME PER LA GARA E LA STIPULA

Art. 4 Documentazione di gara

Art. 5 Requisiti di partecipazione

Capacità:

A. Capacità giuridica

B. Capacità economiche e finanziarie

C. Capacità tecnica

Art. 6 Termini e modalità di ricezione delle offerte

Art. 7 C.I.G. - Codice Identificativo Gara

Art. 8 Procedura di aggiudicazione

Art. 9 Criterio di aggiudicazione

Art. 10 Partecipazione in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi

- Disposizioni generali comuni ai raggruppamenti temporanei e consorzi costituiti e costituendi
- Disciplina specifica per la partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei e consorzi COSTITUITI
- Disciplina specifica per la partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'art. 2602 del codice civile COSTITUENDI.

Art. 11 Avvalimento

Art. 12 Validità dell'offerta

Art. 13 Cauzione definitiva e provvisoria

Art. 14 Nomina commissione giudicatrice e sedute di gara

Art. 15 Stipulazione del contratto

***

PARTE III: OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 16 Termini per ultimazione lavori

Art. 17 Luogo di consegna

Art. 18 Liquidazione e pagamento dei corrispettivi

Art. 18.1 Obblighi di cui alla legge 136/2010

Art. 19 Tutela dei lavoratori

Art. 19.1 Dichiarazione ai sensi dell'art. 334 lett. l) del DPR 207 del 2010

Art. 20 Penalità nell'esecuzione e Risoluzione contrattuale

Art. 21 dichiarazione ex art. 334 lett. l DPR 207 del 2010

***

PARTE IV: VERIFICA DEI LAVORI

VERIFICA DI CONFORMITÀ

VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI LAVORI SVOLTI

Art. 22 Verifica di conformità

Art. 23 Oneri per le operazioni di verifica di regolare esecuzione

Art. 24 Luogo e tempo delle operazioni di collaudo

Art. 25 Procedimento di verifica

Art. 26 Esito della verifica

Art. 27 Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa

***

PARTE V: NORME FINALI

Art. 28 Foro competente

Art. 29 Finanziamento

Art. 30 Responsabile del Procedimento

Art. 31 Diritto di accesso

Art. 31. 1 Accesso informale ai sensi dell'art. 79 comma 5 quater D.Lgs. 163/2006

Art. 32 Trattamento dei dati personali

Art. 33 Chiarimenti ed informazioni complementari

PARTE I
OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1
(Oggetto dell'appalto)

Il presente appalto ha per oggetto la lavorazione di terreno, da eseguirsi con Kamo 3x munito di ripper idoneo, consistente nell'apertura di gradoni della larghezza di circa 100 cm e/o piazzole o buche misura minima cm. 100x100x80, da eseguirsi in curva di livello e/o su terreno pianeggiante, evitando le aree già coperte da macchia sviluppata e/o rocciose e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Le superfici di massima e buche relative ai lavori suindicati sono indicate nel

successivo art. 3, mentre l'importo unitario, a base d'asta, è pari a € 1,60 per ml. di gradone, numero di buche e/o piazzole, per un totale complessivo di € 46.400,00 oltre € 1.392,00 per il costo della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta (suddiviso in € 96,00 per il lotto 1, € 384,00 per il lotto 2, € 480,00 per il lotto 3 ed € 432,00 per il lotto 4) e IVA da applicare secondo aliquota stabilita conformemente alla normativa italiana. L'intera prestazione, dettagliatamente descritta nel successivo art. 3, è suddivisa in n° 4 lotti. Le di tte interessate possono partecipare per uno o più lotti ma non possono essere presentate offerte parziali e/o condizionate. Non sono ammesse varianti dell'offerta.

Art. 2
(Durata dell'appalto)

L'appalto avrà la durata di 60 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Art. 3
(Descrizione della prestazione)

L'intera prestazione è suddivisa nel seguente modo:

Lotto 1) codice CIG 3435373F77

a) UGB "Isili" in Isili (Cdc-C2014A001) per n°1.00 0 mt. di gradonamento;
b) UGB Nurallao in Nurallao (Cdc-C2014A004) per 1.000 mt. di gradonamento.

Lotto 2) codice CIG 3435402768

a) UGB Taccu Ticci in Seulo (Cdc-C2014A006) per 8.000 mt. di gradonamento.

Lotto 3) codice CIG 343543744B

b) UGB Esterzili in Esterzili (Cdc-C2014A003) per 10.000 mt. di gradonamento.

Lotto 4) codice CIG 34354628EB

c) UGB Campidano in Sinnai (Cdc-C2017A001) per 9.000 mt. di gradonamento.

PARTE II
NORME PER LA GARA E LA STIPULA
Art. 4
(Documentazione di gara)

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente procedimento i seguenti documenti:

- Allegato B - Modello per autocertificazione;
- Allegato C - Modello per la presentazione dell'offerta economica;

Art. 5
(Requisiti di partecipazione)

E' consentita la partecipazione di tutti i soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D. Lgs 163/2006 in possesso dei requisiti di seguito indicati.

– **Capacità giuridica:**

Le imprese dovranno possedere, tutti i requisiti, riportati nell'allegato "B" Modello di autocertificazione.

– **Capacità economiche e finanziarie:**

le imprese dovranno presentare n. 1 idonea dichiarazione bancaria rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs n. 385/1993, che attestino l'idoneità economica e finanziaria dell'impresa ai fini dell'assunzione del presente appalto, tali

dichiarazioni, **pena l'esclusione** dovranno far riferimento al presente appalto (indicando alternativamente CIG del lotto interessato o lotto, importo e oggetto del presente appalto)

oppure

dichiarazione sottoscritta in conformità al D.P.R. 445/00 concernente il fatturato globale di importo pari a due volte la somma dei lotti cui si intende partecipare e un importo relativo a lavori del settore oggetto della gara di che trattasi dell'importo pari o superiore alla somma dei lotti cui si intende partecipare Iva esclusa, realizzati negli ultimi tre esercizi

oppure

bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità al D.P.R. 445/00;

– **C. Capacità tecnica:**

Al fine della verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnica, i concorrenti dovranno presentare un elenco dei principali lavori svolti nel settore oggetto della gara prestati negli ultimi tre anni di importo pari o superiore alla base d'asta di ogni singolo lotto per cui si partecipa

Tale dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, potrà essere resa anche unitamente alla dichiarazione sul possesso degli altri requisiti (secondo quanto indicato nel mod. "Allegato B").

Art.6
(Termini e modalità di ricezione e di presentazione delle offerte)

A) Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, presentare un'offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile; i documenti da presentare, a pena di esclusione, sono i seguenti:

Un plico esterno debitamente sigillato con nastro adesivo tipo scotch e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell'impresa e la seguente dicitura: "**Contiene offerta per l'esecuzione della lavorazione di terreno con Kamo**", a sua volta contenente:

I. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata con nastro adesivo tipo scotch e controfirmata sui lembi di chiusura, integra e non trasparente, recante la dicitura "Documentazione di gara", contenente i documenti concernenti l'ammissione, ovvero:
   a. dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 DPR n. 445/2000 concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato "allegato B" (con tutte le dichiarazioni ivi contenute), debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da prescegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000 (passaporto, carta d'identità, ecc.);
   b. cauzione provvisoria, a garanzia della serietà dell'offerta e della stipulazione del contratto, da prestare secondo le modalità indicate al successivo articolo 14 del presente disciplinare;
   c. dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.113 del D.Lgs. 163/2006 (tale dichiarazione potrà anche essere contenuta nella fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria);
   d. n. 1 dichiarazione bancaria con contenuti e modalità di cui al precedente articolo 5 del presente atto *oppure* dichiarazione ex D.P.R. 445/00 *concernente la documentazione contabile indicata all'art. 5 lett. b*;

e. in caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi ordinari costituendi, dichiarazione di impegno di cui all'art. 37 comma 8 D. Lgs. n. 163/2006;

II. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata con nastro adesivo tipo scotch e controfirmata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura "Offerta economica" contenente l'offerta economica alla quale si offre di eseguire i lavori, da presentare mediante utilizzo o riproduzione dell' "Allegato C" predisposto dall'Ente.

B) Le offerte dovranno pervenire **all'ufficio protocollo della ns. sede in Decimomannu – loc. Bagantinus entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25/11/2011,** dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabile per l'ammissione alla gara.

C) Le offerte verranno aperte alle ore 11.00 del primo giorno lavorativo utile successivo alla data di scadenza per la presentazione delle offerte presso la sede Ente Foreste della Sardegna – Direzione Generale – Viale Merello, 86 CAGLIARI;

D) L'offerta dovrà essere effettuata esclusivamente in lingua italiana, in caso di certificati o altri documenti presentati in lingua straniera, gli stessi, pena la loro stessa nullità, dovranno essere accompagnati da una loro traduzione effettuata o certificata dal relativo consolato o altro organismo pubblico in grado di attestarne la fedeltà di traduzione;

E) L'offerta economica, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che, in caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevarrà quella indicata in lettere;

F) Sull'offerta economica deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi di legge.

Art 7

(C.I.G. - Codice Identificativo Gara)

Il Codice Identificativo Gara rilasciato dal Sistema informativo Monitoraggio Gare dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici è indicato di fianco a ciascun lotto.

Per la partecipazione alla presente gara non è dovuta alcuna contribuzione a favore della stessa Autorità.

Art. 8

(Procedura di aggiudicazione)

L'appalto verrà aggiudicato mediante esperimento di gara informale, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. n. 163/2006, dell'art. 326 e ss del D.P.R. 207/2010 e del "Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia" dell'Ente Foreste della Sardegna.

L'Ente procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente.

In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Art. 9

(Criterio di aggiudicazione)

L'aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio del prezzo più basso art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 10

(Partecipazione in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi)

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, raggruppande o consorziande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006. E' ammessa altresì la partecipazione di consorzi ed imprese, ovvero, per le imprese

stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Ai consorzi si applica la disciplina prevista dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (art. 37 c. 9 D.Lgs. 163/06).

Ferma la disciplina generale di gara, di cui al presente disciplinare, le ulteriori e/o speciali modalità di partecipazione, previste per gli operatori economici temporaneamente raggruppati o consorziati, raggruppandi o consorziandi, sono, **a pena di esclusione**, le seguenti:

DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI COSTITUITI E COSTITUENDI

- **Parti del servizio**

Gli operatori economici che intendano partecipare in forma collettiva, costituita o costituenda, devono, **a pena di esclusione**, specificare le parti di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dovrà inoltre contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente. Tali dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta della documentazione di gara.

- **Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti**

Nel caso di operatori economici che intendano partecipare in forma collettiva, costituita o costituenda, le dichiarazioni sostitutive di cui all'Allegato B), art. 4 del presente disciplinare, concernenti l'insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti dovranno essere presentate – **a pena di esclusione** - dal rappresentante legale di ciascun soggetto che costituisce il Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE o che costituirà/costituisce l'associazione temporanea o il consorzio ordinario o il GEIE.

- **Divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio in forma individuale**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 5, e 37, comma 7 è fatto DIVIETO a tutti i **consorziati esecutori** del consorzio stabile (di cui all'art. 34 lett. c), dei consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane (di cui all'art. 34 lett. b), di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato esecutore. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 7 è fatto inoltre DIVIETO ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Dovrà pertanto dichiararsi - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall'art. 38 dello stesso decreto- che nessun soggetto componente partecipa alla gara d'appalto in altra forma neppure individuale, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; contestualmente i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), nonché i consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) indicano per quali consorziati il consorzio concorre (c.d. consorziati esecutori).

- **Dimezzamento dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva**

Al fine di poter usufruire della riduzione del 50% della garanzia provvisoria e definitiva prevista dall'art. 14 del presente disciplinare di gara, gli operatori economici che intendano partecipare in

forma collettiva, costituita o costituenda, dovranno allegare alla cauzione, la documentazione attestante il possesso da parte di tutte le imprese componenti della relativa certificazione di qualità (UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000) rilasciate da organismi accreditati, di cui all' art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006. Il possesso della certificazione può essere provato mediante presentazione di copia conforme della stessa o dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotte ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000.

Disciplina specifica per la partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei e consorzi COSTITUITI

- **Sottoscrizione dell'offerta**

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, **costituito**, o da un GEIE, l'intera offerta contrattuale -comprensiva di ogni dichiarazione di volontà negoziale, avente contenuto sia tecnico che economico- dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto mandatario.

Ciascuno dei documenti di seguito indicati dovrà quindi, **a pena di esclusione**, recare sottoscrizione in originale dal legale rappresentante del soggetto mandatario e dovrà essere prodotto secondo le modalità specificamente indicate dal disciplinare di gara, ovvero:

- **Dichiarazioni obbligatorie**

Fermo quanto sopra previsto nella parte "Disposizioni Generali", per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, **costituiti prima della gara,** o da un consorzio stabile o da un consorzio tra cooperative di produzione e lavoro o da un consorzio tra imprese artigiane, o da un GEIE, dovranno essere rese - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall'art. 38 dello stesso decreto- le seguenti dichiarazioni:

- Per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 37, comma 15 del d.lgs. 163/06

Oppure copia autenticata o conforme all'originale ex 445/2000 del mandato stesso

- Per i consorzi ordinari costituiti o stabili o tra cooperative di produzione e lavoro o o tra imprese artigiane o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell'atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o GEIE;

- **Cauzione provvisoria**

Nel caso di **raggruppamento temporaneo** di operatori, consorzio ordinario, GEIE **COSTITUITO** la garanzia fidejussoria o assicurativa – **a pena di esclusione** - deve essere intestata alla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti (con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice dei Contratti e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 37, comma 6, del Codice dei Contratti).

Disciplina specifica per la partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'art. 2602 del codice civile COSTITUENDI.

- **Sottoscrizione dell'offerta**

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, **non ancora costituito**, o da un GEIE, l'intera offerta contrattuale - comprensiva di ogni dichiarazione di volontà negoziale, avente contenuto sia tecnico che economico- dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti (art. 37 comma 8).

Ciascuno dei documenti di seguito indicati dovrà quindi, a pena di esclusione, essere sottoscritto

dal titolare o legale rappresentante di ogni singolo operatore economico partecipante e prodotto secondo le modalità specificamente indicate dal disciplinare di gara.

- **Dichiarazioni obbligatorie**

Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, **non ancora costituito**, o da un GEIE, dovranno inoltre essere rese - sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall'art. 38 dello stesso decreto- da parte dei legali rappresentanti di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento, del consorzio ordinario o del GEIE, le seguenti dichiarazioni:

1 che nessun soggetto componente partecipa alla gara d'appalto in altra forma neppure individuale, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii.

2 che ci si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d'appalto a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 37, commi 14,15 e 16 del d.lgs. 163/06;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del d.lgs. n. 163/06;

- **Cauzione provvisoria**

Nel caso di **raggruppamento temporaneo** di operatori, consorzio ordinario, GEIE **COSTITUENDO**, la garanzia fidejussoria o assicurativa – **a pena di esclusione** - deve essere intestata a tutte le associate (individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara).

Ai consorzi stabili per servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 1 e 4 del regolamento. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nella presente lettere d'invito per l'affidamento della fornitura in oggetto è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

Per la partecipazione del consorzio, i requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico– inanziari e tecnico– organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.

Art. 11
(Avvalimento)

In attuazione del disposto dell'art. 49 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Il concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – **a pena di esclusione** – che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'operatore economico ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti.

L'operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti del 30%.

Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – **a pena di esclusione** – tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49.

Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell'offerta richiamata all'articolo 4 del presente disciplinare, il concorrente dovrà presentare, **a pena di esclusione**, le dichiarazioni/documenti di seguito indicati:

1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), Codice dei Contratti);
2. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'appalto e del valore economico di ciascuna di esse.

Il contratto dovrà necessariamente riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata: che dovrà necessariamente corrispondere alla durata del presente appalto;
- ogni altro dato utile ai fini dell'avvalimento.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2,lettere f) e g), Codice dei Contratti).

L'operatore economico ausiliario, tramite il proprio rappresentante legale, dovrà dichiarare, **a pena di esclusione**, il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per l'operatore economico ausiliato.

A pena di esclusione, il rappresentante legale dell'operatore economico ausiliario dovrà, altresì, dichiarare:

1. di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) per tutta la durata dell'appalto le risorse e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori;
2. di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti).

Art. 12
(Validità dell'offerta)

I concorrenti rimangono vincolati alla loro offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione.

Art. 13
(Cauzione definitiva e provvisoria)

Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare cauzione, di validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, nella forma prevista dall'art. 75 del D. Lgls. n. 163/2006 per un importo pari al 2% dell'importo a base d'asta di ogni singolo lotto per cui si intende partecipare.

Tale cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo nei confronti dell'impresa aggiudicataria, nei confronti della quale sarà svincolata a seguito della stipula del contratto e della costituzione della cauzione definitiva.

La garanzia potrà essere costituita secondo le seguenti modalità:

a. cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, c/o la Unicredit "Conto Depositi Cauzionali" codice IBAN IT 49 R 02008 04810 000401051244 intestato all'Ente Foreste della Sardegna viale Merello 86 Cagliari, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione;
b. fidejussione, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati – in conformità ai disposti del D.P.R. n. 115/2004 - dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'offerta è altresì corredata, a pena di **esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e forma di cui all'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006.

L'importo delle garanzie è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti[1].

Art. 14
(Nomina commissione giudicatrice e sedute di gara)

Svolgimento della procedura di aggiudicazione, sedute di gara e comunicazioni

Il seggio di gara procederà nel seguente modo:

1) verifica della data di ricezione dei plichi entro i termini di cui all'art. 6 e della loro integrità;
2) apertura delle buste che hanno superato il controllo di cui al punto 1 e conseguente verifica delle buste contenenti la documentazione di gara e l'offerta economica;
3) apertura della buste contenenti la documentazione di gara e constatazione della presenza di tutti i documenti richiesti e verifica della regolarità;
4) apertura delle buste contenenti le offerte economiche verifica delle stesse e rilevazione delle percentuali dei ribassi;
5) formazione della graduatoria delle migliori offerte, ed aggiudicazione provvisoria per la prima.

Art. 15
(Stipulazione del contratto)

Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata ovvero con lettera contratto secondo l'uso del commercio.

PARTE III
OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 16
(Termini di esecuzione)

Il termine di esecuzione è stabilito all'art. 2.

Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 22 del presente disciplinare.

L'impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di fine lavori solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Amministrazione.

L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l'impresa è soggetta alle penalità previste dall'art. 22 per gli eventuali ritardi sull'esecuzione della fornitura.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l'interruzione dell'attività dell'impresa per ferie e/o festività, né giustificano lo spostamento dei termini eventuali comunicazioni o richieste di chiarimenti.
Il protrarsi del ritardo per fatti dell'impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza e può comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l'esecuzione della procedura in danno.
La risoluzione contrattuale determina l'incameramento della cauzione.

Art. 17

(Luogo di esecuzione dei lavori)

I lavori dovranno essere eseguiti in diverse loc. delle UU.GG.BB. indicate e pertanto è obbligatorio il sopraluogo.

Art. 18

(Liquidazione e pagamento dei corrispettivi)

I corrispettivi dovuti sulla base del contratto saranno liquidati entro 30 giorni dalla data del verbale di collaudo ed a seguito di presentazione della relativa fattura, redatta secondo le norme in vigore.
L'Amministrazione può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell' esecuzione della prestazione, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 18.1 Obblighi di cui alla legge 136/2010

L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).
I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.
A tal fine l'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori, i liberi professionisti) per l'esecuzione del contratto.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 19

Tutela dei lavoratori

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché in generale tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Ai sensi dell'art. 5 della L.136/2010 le tessere di riconoscimento dei lavoratori presenti in cantiere dovranno essere corredate, oltre che informazioni di cui all'art. 18 comma 1 lett. u D.Lgs. 81/2008, delle seguenti ulteriori indicazioni:

- data di assunzione per i lavoratori dipendenti;
- estremi dell'autorizzazione al subappalto nel caso di lavoratori dipendenti del subappaltatore (da apporre nel caso il subappalto sia stato dichiarato in fase di gara);

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1 lett. c, D.Lgs. n. 81/2008, dovrà contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 19.1 Dichiarazione ai sensi dell'art. 334 lett. l) del DPR 207 del 2010

Ciascun offerente (ai sensi dell'art. 334, comma 1, lett. l), del Reg. att.) dovrà dichiarare, mediante compilazione o riproduzione dell'allegato B, modello di autocertificazione, in sede di offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

Art. 20
(Penalità nell'esecuzione e Risoluzione contrattuale)

In caso di ritardato adempimento alle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario, ferma l'eventuale responsabilità penale e salvo il risarcimento dell'ulteriore danno, è soggetto a penalità, in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto.

Le penali sopra indicate si applicano agli importi relativi alle singole parti in cui è articolata la prestazione e con riferimento alle rispettive scadenze.

Il direttore dei lavori (se persona diversa dal RUP) riferirà tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale determinerà la risoluzione del contratto per grave inadempimento *(art. 298 comma 1 DPR 207 del 2010).*

In caso di inesatta esecuzione, ovvero non conformità del bene fornito o del servizio prestato a quanto previsto dal contratto l'operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penalità pari al 2% dell'importo contrattuale, nel comunicare l'irrogazione della sanzione, inoltre, il direttore dei lavori/Responsabile del procedimento, inviterà, per iscritto, il fornitore ad adeguare la propria prestazione assegnando all'uopo un termine congruo, tale termine ha natura perentoria e il mancato adeguamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa dipendenti da altri contratti.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ente.

Art. 21
(dichiarazione ex art. 334 lett. l dpr 207 del 2010)

L'offerente dichiara espressamente nell'offerta, mediante compilazione o riproduzione dell'Allegato B, modello di autocertificazione, di accettare, senza riserva né condizione alcuna, le condizioni contrattuali e le penalità previste dal presente disciplinare.

PARTE IV
VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE

Art. 22
(Verifica di conformità)

Il direttore dei lavori (se nominato) oppure il responsabile del procedimento oppure, qualora le prestazioni, per la loro complessità, rientrino tra quelle di cui all'art. 300, comma 2, lettera b) del dpr 207 del 20102, una commissione nominata secondo le disposizioni di cui all'art. 314 del DPR 207 del 2010, procederà a verificare la regolare esecuzione della prestazione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e secondo le modalità previste dalla presente lettera invito (artt. da 24 a 29) e per quanto ivi non disciplinato dall'art. 120 del D.Lgs. 163 del 2006 e dagli artt. da 312 a 324 del dpr 207 del 2010.

Art. 23

(Oneri per le operazioni di verifica di regolare esecuzione)

Le operazioni necessarie alla verifica di regolare esecuzione sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica i mezzi necessari ad eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dei lavori (se nominato) oppure il responsabile del procedimento dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Art. 24

(Luogo e tempo delle operazioni di collaudo)

LUOGO DELLA VERIFICA: I controlli verranno effettuati presso tutti i luoghi in cui devono eseguirsi i lavori;

TEMPO DELLA VERIFICA: La verifica di conformita' e' avviata entro venti giorni dall'ultimazione dei lavori**.**

Art. 25

(Procedimento di verifica)

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari [art. 316 comma 3]

TIPO DI VERIFICA: Il direttore dei lavori (se nominato) oppure il responsabile del procedimento procederà a verificare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformita' e nel rispetto delle condizioni, modalita', termini e prescrizioni del contratto, nonche' nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Si verificherà inoltre che i dati risultanti dalla contabilita' e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

PROCEDIMENTO DI VERIFICA: Il soggetto incaricato della verifica fissa il giorno del controllo definitivo e ne da' tempestivo avviso all'esecutore, affinche' quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformita' e' redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformita'; il giorno della verifica di conformita'; le generalita' degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformita', le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Il soggetto che procede alla verifica di conformita' provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia' intervenuta una risoluzione definitiva.
I verbali riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dei lavori (se nominato) oppure del responsabile del procedimento.

Art. 26
(esito della verifica)

In caso di esito positivo della verifica, ovvero quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali viene rilasciato il certificato di verifica della conformità. Il certificato di verifica di conformita' contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dei lavori (se nominato) oppure del responsabile del procedimento, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attivita' di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformita'.
E' fatta salva la responsabilita' dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalita' non verificabili in sede di verifica di conformita'.
[N.B.:Qualora il certificato di verifica di conformita' sia emesso dal direttore dei lavori, lo stesso e' confermato dal responsabile del procedimento.]
Il certificato di verifica di conformita' viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli puo' aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformita'.
Il soggetto incaricato della verifica di conformita' riferisce al responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di verifica di conformita'. In caso di inesattezza della prestazione, ferma l'applicazione delle penali previste dall'art. 22 della presente lettera-invito, e salvo il maggior danno, qualora il soggetto che procede alla verifica di regolare esecuzione riscontri difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, accettabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, assegna allo stesso un termine per adempiere (art. 321 DPR 207 del 2010). In tal caso tutti gli oneri e le spese eventualmente sostenute per l'adeguamento dei lavori saranno a spese dell'esecutore.
Successivamente all'emissione del certificato di verifica della conformità, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
E' fatta salva la responsabilita' dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalita' non verificabili in sede di verifica della regolare esecuzione (art. 322 DPR 207 del 2010).

Art. 27
(Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa)

L'impresa garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia dichiarato in offerta.
L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati manifestatisi nei beni forniti durante tale periodo.
Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati con invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

A garanzia di ciò, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati relativi al contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti all' impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

PARTE V
NORME FINALI
Art. 28
(Foro competente)

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Cagliari.

Art. 29
(Finanziamento)

La spesa derivante dall'esecuzione della fornitura prevista dal presente disciplinare graverà sul cap. SC. 03.0103.

Art. 30
(Responsabile del Procedimento)

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. e degli artt. 10 e 272 del D.P.R. n. 207/2010 di attuazione è il geom. Francesco Perra.

Art. 31
(Diritto di accesso)

E' garantito alle ditte concorrenti l'accesso ai documenti amministrativi secondo quanto stabilito dagli artt. 79 comma 5 e 13 del D.Lgs n. 163/2006.

Qualora nelle offerte tecniche (ivi compresi i campioni) presentate dalle ditte si ritiene vi siano informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, nella busta contenente l'offerta tecnica dovrà essere inserita motivata e comprovata dichiarazione, da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui si indicano le eventuali parti dell'offerta da secretare.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 13 D.Lgs. n. 163/2006, saranno esclusi dall'accesso i dati indicati e comprovati dai concorrenti quali segreti tecnici e commerciali.

In caso di mancata indicazione delle parti dell'offerta da secretare o per le parti delle offerte non secretate, l'Ente consentirà l'accesso informale di cui al comma 5 quater art. 79 D.Lgs. n. 163/2006, salvo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo.

Art. 31. 1 Accesso informale ai sensi dell'art. 79 comma 5 quater D.Lgs. 163/2006

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 quater, fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13, è consentito l'accesso informale agli atti del presente procedimento entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti di cui al medesimo articolo (esclusione, aggiudicazione, decisione di non aggiudicare l'appalto e stipula del contratto).

L'accesso può essere effettuato mediante visione ed estrazione di copia, non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento adottati ai sensi dell'articolo 13.

Nelle comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 79 questa Stazione Appaltante indicherà:

a) su quali atti l'accesso sarà vietato o differito, anche sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai concorrenti ai sensi dell'art. 5 punto 2) del presente disciplinare.

b) l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

Art. 32
(Trattamento dei dati personali)

L'Ente Foreste della Sardegna tratterà i dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.

I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.
L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.
Le imprese concorrenti potranno comunque esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

Art. 33

(Chiarimenti ed informazioni complementari)

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando di gara, del presente disciplinare ed in generale sugli altri documenti di gara, potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento sotto indicato; le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse via mezzo fax al n. 0709619094 ovvero per i soli partecipanti dotati di casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cagliari@pec.enteforestesardegna.it. L'Ente e/o la commissione giudicatrice, si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione della gara.

Il Direttore del Servizio

Aldo Derudas

fp/ geom. F. Perra Resp. Proc.